

# BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI

---

Dal 1° al 31 ottobre possono essere inviate le comunicazioni

A CURA DELLA DOTT.SSA ALESSIA PAPINI

# Soggetti beneficiari

---

- ✓ IMPRESE
- ✓ LAVORATORI AUTONOMI
- ✓ ENTI NON COMMERCIALI

A prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato.

# Quali spese

---

La Finanziaria 2021, inizialmente aveva quantificato l'incentivo con riferimento alle campagne pubblicitarie su **giornali, quotidiani e periodici** (anche in formato digitale). L'articolo 67, commi 10 e 13 del D.L. 73/2021 (Sostegni-bis) ha esteso l'agevolazione anche agli investimenti su **emittenti radio televisive locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo stato.**

Agevolazione che riguarda le spese sostenute negli anni 2021 e 2022.

# In che misura

---

Nella versione originaria il credito veniva calcolato comparando due annualità. In sostanza se gli investimenti dell'anno x erano pari o superiori di almeno 1% degli investimenti dell'anno x-1 allora spettava un credito di imposta pari al 75% (per gli anni 2018 e 2019) e 50% per l'anno 2020.

Dal 2021, non vi è più la necessità del fattore incrementale.

**Il credito di imposta spetta in misura del 50% degli investimenti effettuati nell'anno 2021.**

Per il momento tali crediti d'imposta potranno essere richiesti anche nel 2022, in base agli investimenti effettuati nel medesimo anno.

# Le comunicazioni

---

Dal 1° ottobre e fino al 31 ottobre, è possibile inviare la *Comunicazione per l'accesso al credito di imposta*, contenente le spese sostenute o da sostenere nell'anno 2021 per tali investimenti pubblicitari.

Dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, dovrà essere presentata la *Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati*, necessaria per dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione di ottobre.

Sarà poi il Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria rendere noto l'elenco dei contribuenti ammessi.

# Utilizzo del credito d'imposta

---

Una volta ammessi all'utilizzo del credito, questo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, utilizzando:

codice tributo → 6900

anno di riferimento → anno di concessione del credito.

L'F24 può essere trasmesso a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento.

# Particolarità

---

Se il credito di imposta richiesto supera i 150.000€, il contribuente deve rendere una dichiarazione:

- ✓ di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);
- ✓ di aver indicato nel riquadro "*Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia*" i codici fiscali di tutti i soggetti da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'articolo 85 e all'articolo 91, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

# Particolarità

---

La comunicazione già trasmessa nel mese di marzo rimane comunque valida.  
E' però possibile sostituirla inviandone una nuova.

Il tema «*de minimis*»: rimangono fermi i limiti dei regolamenti dell'Unione Europea.



# Indicazione nel modello Redditi

Il credito d'imposta ottenuto dovrà essere indicato del **quadro RU** della Dichiarazione dei Redditi relativa all'anno di imposta di sostenimento degli investimenti pubblicitari, con **codice credito E4**.

SEZIONE I		Crediti d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)			
<b>RU1</b>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito	
<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>02</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 ) <sup>3</sup>		,00
<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini	Ritenute <sup>1</sup> ,00 IVA (Periodici e acconti) <sup>2</sup> ,00 IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00 IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00 IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00 Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00 IRAP <sup>7</sup>	,00
<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato		,00
<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. <sup>1</sup> ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup>	,00
<b>RU10</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni <sup>1</sup>	,00

SEZIONE II

Credito 2019

Credito 2020

# I professionisti di STS NETWORK

---



## **DOTT. FABIO GIOMMONI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[fgiommoni@stsnetwork.it](mailto:fgiommoni@stsnetwork.it)



## **DOTT. FRANCESCO FACCHINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[ffacchini@stsnetwork.it](mailto:ffacchini@stsnetwork.it)



## **DOTT. MATTEO BUSICO**

Dottore commercialista, Revisore Legale  
[mbusico@stsnetwork.it](mailto:mbusico@stsnetwork.it)



## **DOTT. FEDERICO SALVADORI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[fsalvadori@stsnetwork.it](mailto:fsalvadori@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALESSIA PAPINI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[apapini@stsnetwork.it](mailto:apapini@stsnetwork.it)



## **DOTT. SSA ALLEGRA GAMBACCIANI**

Dottore commercialista e Revisore Legale  
[agambacciani@stsnetwork.it](mailto:agambacciani@stsnetwork.it)

# CONTATTI

---

## PISA – SEDE

© Via Matteucci, 38  
☎ +39 050 970628  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## LUCCA

© Via Muston, 117  
☎ +39 0583 050260  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## PISTOIA

© Via E. Fermi, 93  
☎ +39 0573 935531  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

## EMPOLI

© Via Giuliano Vanghetti, 4B  
☎ +39 0571 526275  
[info@stsnetwork.it](mailto:info@stsnetwork.it)

